

Bruxelles, 20 dicembre 2017  
(OR. en)

15893/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0382(COD)**

---

**ENER 522  
CLIMA 357  
CONSOM 407  
TRANS 571  
AGRI 710  
IND 384  
ENV 1082  
CODEC 2114**

#### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15236/17 ENER 486 CLIMA 335 CONSOM 383 TRANS 532 AGRI 666 IND 352 ENV 1015 CODEC 1969 +COR1 +ADD1 +ADD1COR1
n. doc. Comm.:	15120/1/17 ENER 417 CLIMA 168 CONSOM 298 TRANS 479 AGRI 650 IND 261 ENV 757 IA 130 CODEC 1802 REV 1 (en) + ADD 1 REV 1 (en)
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

---

Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha raggiunto un accordo su un orientamento generale relativo alla proposta in oggetto, sulla base dei documenti ST 15236/17 + ADD1 + COR 1 + ADD1COR1, integrata dalle modifiche riportate nell'allegato.

N.B.: Le modifiche proposte rispetto al doc. 15236/17 + COR 1 sono indicate in **grassetto sottolineato**.

- A pag. 33 è aggiunto un nuovo considerando 64 ter così formulato:

**"(64 ter) Alla luce dei condizionamenti climatici che limitano la possibilità di consumare taluni tipi di biocarburanti a causa di problemi ambientali, tecnici e sanitari e delle dimensioni e della struttura del mercato del combustibile, è opportuno che Cipro e Malta siano autorizzati, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti ai fornitori di combustibili, a tener conto di tali limitazioni intrinseche."**

\*\*\*

- A pag. 52, leggere la lettera gg) come segue:

"gg) "fornitore di combustibile": il soggetto **che** è responsabile del passaggio di combustibile [ ] attraverso un punto di riscossione delle accise o, **nel caso dell'energia elettrica o se queste ultime non sono dovute o se sono debitamente giustificate**, qualsiasi altro soggetto pertinente designato da uno Stato membro;"

\*\*\*

- A pag. 92, articolo 25, paragrafo 1, leggere il terzo comma come segue:

**In tale quota totale, il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come pari a 5 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e pari a 2 volte il contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario."**

\*\*\*

- A pag. 93, articolo 25, paragrafo 1, leggere il settimo comma come segue:

**"Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e della quota di cui al primo comma del presente articolo, il contributo da biocarburanti e da bioliquidi, nonché da combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera il 7% del consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in tale Stato membro. Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere, ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, tra tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggere, sulla base delle categorie riportate nell'allegato VIII, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto dell'impatto del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Qualora uno Stato membro decida di limitare il contributo da biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere a una quota inferiore al 7%, tale Stato membro può di conseguenza ridurre la quota totale di cui al primo comma."**

\*\*\*

- A pag. 105, articolo 26, paragrafo 8, leggere il secondo comma come segue:

"Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la presente disposizione si applica solo agli impianti in funzione **o convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa** dopo [3 anni dopo la data di adozione della presente direttiva]. Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, la presente disposizione non pregiudica il sostegno pubblico erogato nel quadro di regimi approvati entro [3 anni dalla data di adozione della presente direttiva]."